^{Solo}240RF FOCUS

Dir. Resp.: Fabio Tamburini Tiratura: N.D. Diffusione: N.D. Lettori: 756000 (0006901)



AIUTI E CARO PREZZI LE NUOVE MISURE BILANCI, BONUS, CIG E CARTELLE

Il decreto legge Sostegni-ter arriva al traguardo con una serie di interventi a favore delle imprese e sui costi dell'energia. Fondi per il commercio e il turismo

Immobilizzazioni

Prorogata la possibilità di estendere la sospensione degli ammortamenti

Per i bilanci 2021 e 2022 si prescinde dalle analoghe operazioni passate Il congelamento può essere parziale o totale

Pagina a cura di Alessandro Germani Franco Roscini Vitali

a proroga della possibilità di estendere la sospensione, parziale o totale, degli ammortamenti sia agli attuali bilanci 2021 sia ai futuri bilanci 2022, prescinde dalla misura con cui si è fatto ricorso alla sospensione in passato.

L'estensione al 2022 è contenuta nell'articolo 5-bis introdotto dal Senato in sede di conversione del Dl 4/2022 (Sostegni-ter).

Norma originaria

La norma ha visto un'esistenza movimentata, che è opportuno ripercorrere. Originariamente la sospensione degli ammortamenti è stata introdotta dall'articolo 60 comma 7-bis del Dl 104/20 per venire incontro agli effetti della pandemia per i soggetti Oic. Essa prevedeva, in relazione ai bilanci 2020, anche in deroga al principio di sistematicità dell'ammortamento (articolo 2426 comma 1 numero 2 del Codice civile), la facoltà di non effettuare fino al 100% dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato.

In sostanza dava la possibilità di prorogare di un anno il piano di ammortamento originario. Importanti chiarimenti su tale quadro sono stati forniti dall'Oic con l'interpretativo n. 9 di aprile 2021.

È stato confermato che la disciplina della sospensione degli ammortamenti non esclude la possibilità di rivalutare i beni materiali e immateriali ai sensi dall'articolo 110 del Dl 104/20, che la deroga è applicabile anche alle immobilizzazioni acquistate nel corso dell'esercizio 2020 (pur nel silenzio della norma), che è compatibile col bilancio consolidato, in quanto

questo recepisce gli effetti della deroga con riferimento alle sole società consolidate che se ne avvalgono nella redazione del proprio bilancio d'esercizio.

La disposizione originaria stabiliva che in base alla situazione pandemica, con decreto del Mef la deroga avrebbe potuto essere estesa. Una prima modifica è stata introdotta dalla legge di bilancio 2022, che ha eliminato la previsione di estensione mediante decreto del Mef ed ha conseguentemente esteso la sospensione degli ammortamenti anche per i bilanci 2021. Tuttavia il

suo tenore letterale è sembrato fin da subito problematico, perché l'estensione della sospensione al 2021 era riservata ai soggetti che nel 2020 «non hanno effettuato il 100% dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali». A voler essere rigorosi, pertanto, chi non avesse beneficiato in misura integrale della sospensione nel 2020 non ne avrebbe avuto diritto nel 2021.

Modifiche

A quel punto un importante chiarimento è avvenuto in fase di conversione del Dl Milleproroghe, che ha esteso la deroga



Superficie 145 %

da pag. 1-2 / foglio 2 / 3

Sole 24 ORB FOCUS

Dir. Resp.: Fabio Tamburini Tiratura: N.D. Diffusione: N.D. Lettori: 756000 (0006901)



Il giudizio ritorna alle regole pre-Covid

Continuità aziendale

I parametri normali stridono con l'inflazione

La proroga della sospensione totale o parziale - degli ammortamenti applicabile oltre che ai bilanci 2021 anche ai futuri bilanci 2022 induce a fare alcune riflessioni sul tema della continuità aziendale. Essa, dopo la parentesi del biennio 2019-2020 condizionato dal Covid, ritorna al proprio standard. E dunque occorre valutare se tale sospensione possa essere sintomatica di un venir meno della continuità aziendale. Stante la grave situazione pandemica, sia per i bilanci 2019 sia per i successivi bilanci 2020 si è assistito a due norme che hanno sostanzialmente dato la possibilità di "congelare" la tematica della continuità aziendale.

Pertanto in relazione al biennio 2019-2020, eccezionale per via del Covid, le imprese in difficoltà hanno potuto evitare di dover fare i conti con la tematica della continuità aziendale che in molti casi avrebbe determinato dei giudizi problematici. Ma la deroga in questione è venuta meno per gli attuali bilanci chiusi al 31 dicembre 2021. In assenza della stessa, pertanto, il giudizio sulla continuità aziendale torna ad essere quello stabilito dall'articolo 2423-bis comma 1 numero 1 del Codice civile e dall'Oic 11, per cui l'azienda deve costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Sotto questo profilo, sicura-

mente occorrerà fare una valutazione, per i soggetti solari, al periodo che va dal 1º gennaio 2022 al 31 dicembre 2022. E in questo contesto di sicuro le ripercussioni della guerra russoucraina possono avere il loro peso. Ciò è testimoniato infatti, sebbene per le quotate, dal richiamo di informazioni richiesto dalla Consob in data 18 marzo 2022 e dimostra quindi l'attenzione che esiste sull'argomento.

Non c'è dubbio, infatti, che su un tema come quello della continuità possano pesare – negativamente – sia gli strascichi relativi al Covid sia l'attuale situazione internazionale aggravata dalla guerra e dal forte rincaro di materie prime ed energia.

E questo indubbiamente pone degli interrogativi sul giudizio volto a verificare la continuità aziendale dell'impresa.

Ma anche la disposizione di proroga della sospensione degli ammortamenti, sia nel 2021 sia nel 2022, in maniera parziale o totale può avere il proprio peso.

Si pensi all'esempio 1A del documento interpretativo 9, per cui una società sospende integralmente gli ammortamenti in virtù delle perdite generate dalla pandemia. Ora questo comportamento in una logica di bilanci 2019 e 2020, laddove comunque esisteva una deroga alla continuità aziendale, tutto sommato poteva essere assorbito con una certa facilità. Ma nello scenario 2021 e 2022 in cui la continuità torna ad essere caratterizzata dai suoi canoni ordinari, la sospensione integrale degli ammortamenti potrebbe generare qualche interrogativo.

® RIPRODUZIONE RISERVATA



al 2021 indipendentemente da quello che fosse stato il comportamento nel bilancio 2020.

Come dire che ha diritto alla sospensione degli ammortamenti nel 2021 sia chi nel 2020 non ha affatto ammortizzato, sia chi lo ha fatto ad esempio

solo al 50 per cento. Acquisito

vista fin da subito un'estensione valevole anche per i prossimi bilanci, non si può non considerare come il fatto che sia
stato tolto dal testo normativo
il riferimento alla pandemia
potrebbe lasciar presagire che
la sospensione degli ammortamenti, che era inizialmente
partita come esigenza post
pandemica, abbia ampliato il
proprio spettro, magari in considerazione delle (negative)
evoluzioni delle aziende legate
alla crisi russo-ucraina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GLI UTILI

A riserva indisponibile

Restano fermi gli obblighi di destinare a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata e quelli di specifica informativa in nota integrativa, unitamente alla deducibilità dei mancati ammortamenti, sia ai fini Ires che ai fini Irap, a prescindere dall'imputazione a conto economico.



L'estensione

Il fatto che sia stato tolto dal testo normativo il riferimento alla pandemia potrebbe lasciar presagire che la sospensione degli ammortamenti abbia ampliato il proprio spettro, magari in considerazione delle evoluzioni e dell'impatto della crisi russo-ucraina $\begin{array}{c} 30\text{-MAR-}2022\\ \text{da pag. } 1\text{-}2\,/\,\,\text{foglio}\,3\,/\,3 \end{array}$

PALORR FOCUS

Dir. Resp.: Fabio Tamburini Tiratura: N.D. Diffusione: N.D. Lettori: 756000 (0006901)



ILLUSTRAZIONE DI STEFANO MARRA

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 6901